



TRIBUNALE DI TERNI

Il Giudice dell'esecuzione,

Letta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, del 17.05.2022 (SPV/Banco Desio);

Letta la recente decisione resa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9479/2023 ai sensi dell'art. 363 c.p.c.;

Rilevato, in via generale, come la sentenza della Corte di legittimità non si sia limitata a disapplicare norme dell'ordinamento interno confliggenti con il diritto dell'Ue bensì abbia introdotto un nuovo procedimento che il Giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di seguire nel caso in cui un decreto ingiuntivo definitivo non abbia statuito in merito alla vessatorietà delle clausole di un negozio giuridico ad esso sottostante stipulato da un consumatore – come stabilito dai primi interventi dottrinari che hanno avuto modo di commentare la decisione;

Preso atto che tale nuovo procedimento, non evincibile in alcun modo dal dettato normativo vigente, risulta purtuttavia avere efficacia retroattiva, cumulando - i relativi passaggi della sentenza - tanto le caratteristiche proprie del provvedimento normativo (generalità e astrattezza) quanto quelle del provvedimento giurisdizionale (decisorietà e retroattività);

Considerato come l'art. 374 c.p.c. impone ai giudici del merito l'obbligo di conformarsi al dettato delle sezioni unite e che – a livello generale – le decisioni della CGUE, frutto di rinvio pregiudiziale, hanno valore di giurisprudenza vincolante anche negli altri giudizi;

Rilevato pertanto dover fornire adeguate istruzioni ai custodi giudiziari/professionisti delegati al fine di conformare il processo esecutivo alle nuove norme enunciate dalle Corti di vertice richiamate;

Si dispone quanto segue:

1) Le presenti istruzioni non valgono per i processi esecutivi in cui – alla data di pubblicazione della presente circolare - tutti i beni siano stati già aggiudicati, sebbene non sia ancora spirato il termine per il versamento del saldo prezzo.

2) Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per i processi di esecuzione forzata che presentino **cumulativamente** i seguenti requisiti:

- Uno dei titoli esecutivi sia costituito da un decreto ingiuntivo (sia che appartenga al creditore procedente, che al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, sia tempestivo che tardivo);
- Il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivamente esecutivo (se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, della questione sarà competente a trattare il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.);
- Il decreto ingiuntivo non sia già stato fatto oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c.;
- Il negozio giuridico in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo deve essere stato stipulato da un consumatore, secondo la nota definizione di cui all'art. 3 D.leg. 206/2005 e all'art. 2 Dir 93/13/CEE;
- Se il decreto ingiuntivo appartiene al creditore procedente, non deve pendere un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c (poiché in quest'ultimo caso sarà il giudice dell'opposizione ad esser munito della competenza a trattare la questione).

3) Per le procedure per le quali non è stata ancora emessa ordinanza di vendita, il custode giudiziario deve illustrare, nel questionario oggetto di sottoposizione al G.E., le seguenti questioni:

A. Illustri se la procedura esecutiva vanta uno o più titoli esecutivi muniti dei requisiti di cui al n. 2);

B. Indichi se il decreto ingiuntivo risulta essere motivato o meno in tema di assenza di riscontro di clausole vessatorie;

C. Rilevi se assieme al decreto ingiuntivo sia stato prodotto dal creditore altresì il negozio giuridico sottostante con relativi allegati;

D. Indichi se dal negozio giuridico si arguisca la presenza di clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e 36 D. leg. 206/2005;

E. Rappresenti se, ciononostante – per via della presenza di altri titoli esecutivi -, il compendio pignorato possa comunque essere messo in vendita.

4) Per le procedure per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita, il professionista delegato deve verificare i seguenti passaggi:

A. Controlli se sono presenti uno o più titoli esecutivi muniti dei requisiti di cui al n. 2);

B. In caso di esito positivo, indichi se il decreto ingiuntivo risulta essere motivato o meno in tema di assenza di riscontro di clausole vessatorie;

C. In caso di mancato riscontro di motivazione, esamini il negozio giuridico sottostante, ove allegato, e valuti la presenza o meno di clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e 36 D. leg. 206/2005;

D. Rappresenti se, ciononostante – per via della presenza di altri titoli esecutivi - , il compendio pignorato possa comunque essere messo in vendita.

E. Depositi istanza ex art. 591ter c.p.c. dal titolo “*tutela del consumatore*” al giudice dell’esecuzione per sottoporli gli elementi appena enunciati.

Rilevata l'imminenza della stagione estiva, con pericolo concreto di innesco e/o propagazione di incendi, con effetti pregiudizievoli sul valore dei beni oggetto di custodia, oltre che di pregiudizio per l'ambiente e la collettività tutta;

Ritenuto necessario, nell'ambito degli oneri di custodia gravanti sulla persona del custode che vanti il materiale possesso dei beni pignorati (trattandosi di beni liberi o abbandonati), dover porre in essere delle attività atte a scongiurare l'accadimento di tale genere di pericoli;

Ritenuto necessario che tali attività debbano rivestire anche natura preventiva, così da consentire un intervento tempestivo, efficace ed effettivo sul bene pignorato;

ASSEGNA AI CUSTODI E AI PROFESSIONISTI DELEGATI LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

A. A partire dall'11.05.2023, tutti i custodi e/o professionisti delegati che si trovino nella materiale disponibilità di beni oggetto di pignoramento – comprendenti terreni, giardini, terrazzamenti, boschi, pascoli e altri terreni, di qualunque specie e tipologia, adibiti a verde, dovranno effettuare nelle settimane successive di maggio un'ispezione sullo stato di conservazione della vegetazione;

B. Qualora dall'ispezione disposta dovesse emergere uno stato vegetativo incolto (proliferare di sterpaglie, rinseccolimento delle piante, crescita disordinata del livello dell'erba, essenze arboree malate e/o pericolanti nonché ogni altro tipo di situazione che gli stessi dovessero riscontrare atta a costituire segno di incuria, insidia e/o pericolo per il custode, per i terzi visitatori o per la collettività in generale), dovranno procedere come segue:

- Dovranno contattare almeno due ditte del settore al fine di ottenere un preventivo volto a far fronte alla problematica individuata (in caso di alberi dal fusto malato o pericolanti previa istanza al GE di nomina di un esperto agronomo);
- Dovranno assicurarsi che le stesse siano munite di DURC;
- Dovranno assicurarsi che le stesse siano munite delle autorizzazioni amministrative necessarie allo smaltimento dei rifiuti rimossi dal bene pignorato;

C. I custodi dovranno conseguentemente depositare, non oltre il 12.06.2023 gli allegati sopra evidenziati al punto B, accompagnati da una relazione inerente lo stato dei luoghi,

munita di corredo fotografico, al fine di ottenere autorizzazione all'effettuazione dei lavori dalla ditta che sarà scelta – salvo attività di tipo tecnico-specialistico atte ad incidere sulla struttura del terreno – secondo il criterio del prezzo più basso,, previo deposito della relativa somma da parte del creditore procedente (che sarà tenuto a versare la relativa somma, ove la procedura non sia munita di provvista, entro e non oltre 15 giorni dall'autorizzazione disposta dal G.E.);

D. Nel caso di mancato versamento della relativa somma, dovranno tempestivamente depositare apposita relazione atta ad informare il G.E, così da poter assumere le successive determinazioni.

Considerato come sia essenziale, ai fini del buon esito della procedura esecutiva, contenere le spese di custodia e di delega nella misura più efficace possibile;

Preso atto che alcuni istituti di credito detraggono dalla provvista presente sui conti correnti della procedura oneri non compatibili con l'efficiente gestione di una procedura esecutiva;

Ritenuto pertanto dover dare istruzioni ai custodi giudiziari/professionisti delegati di trasferire i conti della procedura presso istituti di credito che si limitino ad addebitare costi per operazioni espressamente richieste dall'ausiliario del G.E., fatti salvi quei casi particolari in cui risulti in concreto inefficiente per la procedura trasferire i conti;

DISPONE che i custodi giudiziari controllino se l'istituto di credito provveda a prelevare – tanto dal C/C custodia quanto dal C/C delega (laddove acceso) – spese diverse da quelle tributarie e da quelle necessarie per effettuare bonifici o altre operazioni bancarie dagli stessi richieste;

In caso di riscontro positivo, MANDA ai custodi per trasferire entrambi i C/C presso istituti di credito che assicurino l'applicazione di costi esclusivamente per l'effettuazione di bonifici o di altre operazioni bancarie espressamente chieste dal custode giudiziario;

RENDE NOTO che le istruzioni di cui sopra - per quel che concerne il C/C delega – potranno essere rese esecutive soltanto all'esito della conclusione dell'esperimento di vendita in corso;

RENDE NOTO che le istruzioni di cui sopra, per ragioni di efficienza, non si applicano alle procedure esecutive per le quali tutti i beni risultino aggiudicati alla data di pubblicazione della presente circolare;

RENDE NOTO che il rilascio di una carta di debito (bancomat) rientra a tali limitati fini nella nozione di operazioni bancarie espressamente chieste dal custode giudiziario.

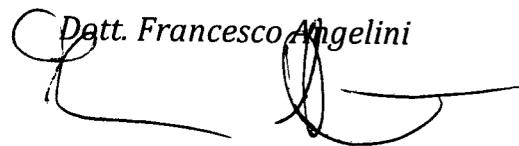
ESONERA comunque i custodi giudiziari dal trasferire i conti correnti già accesi, qualora gli importi delle spese fisse non superino la cifra di € 25,00/annui.

Si dispone la pubblicazione della presente sul sito internet del tribunale di Terni, con presunzione di conoscenza da parte di tutti i professionisti delegati.

Terni, li 10.05.2022

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Francesco Angelini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

